Documento 08/09/2000 PARERE

Fonte CNI

Tipo Documento PARERE

Numero

Data 08/09/2000

Riferimento Protocollo CNI n. 3599 del 08/09/2000

Note

Allegati

Titolo COLLAUDATORE TECNICO AMMINISTRATIVO - COORDINATORE PER LA SICUREZZA - COMPATIBILITA' DI INCARICO - ESCLUSIONE

Testo Viene richiesto al Consiglio Nazionale di fornire parere in merito alla incompatibilità tra la figura del collaudatore tecnico - amministrativo e quella del coordinatore per la sicurezza.

Il collaudo finale è regolato dall'art. 28 della l. 11 febbraio 1994 nø 109 e successive modificazioni, integrato dal titolo XII ("collaudo dei lavori"), artt. 187 ss., del Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici (DPR 21 dicembre 1999 nø 554).

Il collaudatore è un tecnico, nominato dalle amministrazioni aggiudicatrici tra soggetti "di elevata e specifica qualificazione", nell'ambito - di regola - del proprio organico e solo subordinatamente, al di fuori delle proprie strutture.

Sia la l. nø 109, sia la lettera c del comma 4 dell'art. 188 del DPR nø 554, prevedono che non possono essere affidati incarichi di collaudo "a coloro che hanno comunque svolto o svolgono attività di controllo, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione dei lavori da collaudare".

La norma, con una dizione onnicomprensiva (uso del termine: "comunque") impone in maniera netta e recisa il divieto di utilizzare come collaudatori soggetti che, per la qualità ed il ruolo rivestiti, non possono svolgere tale funzione.

Riguardo il rapporto tra la figura del collaudatore e quella del coordinatore per la sicurezza (per la progettazione o per la esecuzione) la incompatibilità appare lampante, avendo riguardo alle funzioni proprie dell'organo di collaudo.

Se il collaudo ha lo scopo di accertare e certificare che l'opera è stata eseguita a regola d'arte e in aderenza alle necessarie prescrizioni tecniche, se esso ha natura di successivo controllo e verifica del retto operato di altri professionisti, ne consegue chiaramente come non possa essere affidato a taluno di quei soggetti, intervenuti in precedenza, il cui lavoro si è chiamati a certificare.

Certamente l'operato del coordinatore per la sicurezza, (es. art. 5 D.Lgs. nø 494/96: verifica dell'applicazione delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza; segnalazione al committente delle inosservanze, da parte delle imprese, delle norme del decreto) ha natura di attività di CONTROLLO e VIGILANZA e può quindi, farsi rientrare nel disposto della lettera c del comma 4, dell'art. 188 del DPR nø 554 del 1999.

Ne consegue la razionalità e la validità della previsione della incompatibilità tra il collaudatore ed il coordinatore per la sicurezza.